

DCO 21/11

**REGOLAZIONE DEI CONTRATTI DI VENDITA AI CLIENTI
FINALI DI ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA FONTI
RINNOVABILI**

ORIENTAMENTI FINALI

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica

1 giugno 2011

Premessa

In tempi recenti, sempre più società di vendita al dettaglio di energia elettrica propongono tra le diverse offerte di vendita ai clienti finali, offerte di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ovvero offerte di energia accompagnate da forme di valorizzazione di strumenti di sostenibilità ambientale quali, ad esempio, azioni di riforestazione a compensazione di emissioni di biossido di carbonio. Tale fenomeno è da mettere in relazione ad una crescente attenzione in materia di salvaguardia ambientale da parte dei cittadini e alle recenti politiche di promozione dello sfruttamento delle fonti rinnovabili adottate in campo nazionale e internazionale culminate con l'adozione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Il crescente interesse associato alle predette offerte rende necessaria l'adozione di strumenti per il controllo dei contratti di vendita che ne derivano, con particolare riferimento ai contratti di vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

Del resto già l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 2007, convertito con la legge n. 125/07, recependo l'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE, stabilisce che le società di vendita di energia elettrica forniscano, nelle fatture e nel materiale promozionale inviato ai propri clienti finali, le informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita nel periodo dei due anni precedenti (fuel mix disclosure) e indichino le fonti informative disponibili sull'impatto ambientale della produzione, utili al fine di risparmiare energia. A tal fine, il Ministro dello Sviluppo Economico ha emanato il decreto 31 luglio 2009, previa proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità).

Il tema delle offerte e dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica da fonti rinnovabili è differente dal tema della fuel mix disclosure: ciò nonostante è possibile che alcuni strumenti possano essere utilizzati per entrambe le finalità. Per questo motivo, a seguito del documento per la consultazione n. 26/09, e del documento per la consultazione n. 23/10, con cui sono già stati espressi alcuni orientamenti in materia di contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica da fonti rinnovabili, l'Autorità ritiene opportuno consultare un nuovo documento recante le proposte finali e lo schema di deliberato del provvedimento che disciplinerà i contratti di vendita ai clienti finali relative ad energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire alla Direzione Mercati dell'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro il **1 luglio 2011**.*

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità.

In alternativa, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Direzione Mercati

Unità fonti rinnovabili, produzione di energia e impatto ambientale

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02.655.65.290/284

fax 02.655.65.265

e-mail: mercati@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

1. Introduzione

Di recente, sempre più società di vendita al dettaglio di energia elettrica propongono, tra le diverse offerte di vendita ai clienti finali, offerte di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili ovvero offerte di energia accompagnate da forme di valorizzazione di strumenti di sostenibilità ambientale quali, ad esempio, azioni di riforestazione a compensazione di emissioni di biossido di carbonio, azioni di efficientamento energetico, azioni volte alla salvaguardia e alla tutela della biodiversità, ecc. Tali offerte tendono a valorizzare la disponibilità di alcuni clienti finali a pagare un surplus sul costo della bolletta elettrica al fine di contribuire alla promozione di strumenti di sostenibilità ambientale, ovvero dello sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile per la produzione di energia elettrica. Peraltro, in relazione a quest'ultimo aspetto, già oggi tutti i clienti finali contribuiscono alla promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso il pagamento della bolletta elettrica¹.

Nel contempo, all'interno del settore elettrico, sotto la spinta degli orientamenti europei (si veda la Direttiva 2009/28/CE) si assiste nel settore elettrico ad una sempre maggiore attenzione alla produzione e all'utilizzo di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Il moltiplicarsi delle offerte di vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili e il sempre maggiore interesse di carattere commerciale ad esse associato rende urgente l'adozione di strumenti per il controllo dei contratti di vendita che ne derivano. Alla luce di quanto detto, il controllo dei contratti di vendita di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, in termini di certezza che all'energia elettrica venduta e classificata come rinnovabile corrisponda effettivamente una produzione da fonti rinnovabili e che la stessa energia non sia venduta più volte, si pone quale elemento essenziale per garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato *retail* e per tutelare i clienti finali. Questi obiettivi, ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 2, comma 12, della legge n. 481/95, rientrano tra le competenze dell'Autorità.

Il controllo dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica da fonti rinnovabili è tanto importante che il settore già da tempo ha trovato forme di autoregolazione che rivestono però solo carattere di volontarietà e che, nella attuale loro configurazione, non sono in grado di garantire un controllo di carattere sistemico.

Al riguardo, l'Autorità, con il documento per la consultazione n. 26/09 (DCO 26/09), ha proposto, in attesa di un più completo quadro normativo, gli orientamenti in materia di controllo della vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili al fine di individuare i meccanismi di mercato più adatti a promuovere la trasparenza e la concorrenza.

Successivamente al DCO 26/09, il quadro normativo è stato completato dal decreto ministeriale 31 luglio 2009 che, tra l'altro, ha previsto che:

- a) il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito: GSE) predisponga una procedura finalizzata a:
 - certificare l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e immessa in rete da ciascun produttore e in ciascun anno solare (certificazione di origine ICO);

¹ Attualmente gli incentivi erogati per la promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono a carico di tutti i clienti finali elettrici tramite la bolletta elettrica. Al riguardo si veda, ad esempio, la Relazione dell'Autorità sullo stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (PAS 1/11) del 14 gennaio 2011.

- emettere i certificati di origine (titoli CO-FER) da assegnare ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili in relazione all'energia elettrica effettivamente prodotta e immessa in rete in ciascun anno solare;
 - trasferire la certificazione di origine (titoli CO-FER) dai produttori ai venditori secondo principi di trasparenza e di tracciabilità dei predetti trasferimenti in maniera tale che una certificazione di origine risulti sempre nella titolarità di un solo soggetto.
- b) le società di vendita siano tenute a rendere disponibili ai clienti finali le informazioni di cui all'articolo 1 del medesimo decreto (informazioni sulla composizione del mix di fonti energetiche primarie utilizzate per la produzione dell'energia elettrica fornita e sull'impatto ambientale della produzione di energia elettrica, utili al fine di risparmiare energia) includendole nel materiale promozionale reso disponibile al cliente in fase pre-contrattuale e nelle schede di confrontabilità consegnate ai clienti alimentati in bassa tensione al momento della sottoscrizione del contratto;
- c) le informazioni relative al mix energetico dell'energia elettrica venduta, con riferimento a ciascuno dei due anni precedenti, debbano essere riportate nei siti internet delle società di vendita entro il 31 maggio di ogni anno, nonché, con frequenza almeno quadrimestrale, nei documenti di fatturazione trasmessi a ciascun cliente finale;
- d) le società di vendita indichino ai propri clienti finali le informazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, del medesimo decreto (informazioni sull'impatto ambientale della produzione di energia elettrica, nonché informazioni utili per la promozione, da parte dei clienti finali, di azioni finalizzate al risparmio energetico; risultati di studi volti alla valutazione dell'impatto ambientale della produzione di energia elettrica, in cui si tenga conto anche dell'analisi del ciclo di vita e dei costi esterni), nonché eventuali ulteriori fonti informative terze e indipendenti indicanti informazioni sulle possibili azioni che i medesimi clienti possono attuare al fine di conseguire risparmi negli usi finali di energia;
- e) entro il 31 marzo di ciascun anno, a decorrere dal 2011, le società di vendita comunichino al GSE, relativamente all'anno precedente, la quantità di energia elettrica venduta ai clienti finali come prodotta da fonti rinnovabili, specificando le quantità vendute nell'ambito di eventuali differenti offerte contrattuali.

L'Autorità, a seguito degli sviluppi normativi che si sono registrati, con il DCO 23/10 ha proposto la definizione di:

- strumenti per il controllo dei contratti di vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (di seguito: contratti di vendita di energia rinnovabile) per garantire che la medesima energia non venga inclusa in più contratti di vendita;
- strumenti per la promozione della trasparenza al fine di consentire ai clienti finali di scegliere tra le diverse offerte disponibili, proponendo altresì che le società di vendita, nelle medesime offerte, diano evidenza dell'esistenza di strumenti di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili i cui costi sono già sostenuti, direttamente o indirettamente, dai clienti finali.

In esito al processo di consultazione, e in particolare con riferimento ai meccanismi di controllo dei contratti di vendita di energia rinnovabile proposti nel DCO 23/10, i soggetti interessati hanno mostrato di condividere:

- i principi definiti alla base del meccanismo di controllo dei contratti di vendita di energia rinnovabile, evidenziando la necessità che le tempistiche siano coerenti con

- quanto previsto dal Testo Integrato Settlement (TIS) per la determinazione dell'energia elettrica prelevata relativamente a ciascun anno;
- l'utilizzo dei titoli CO-FER come strumento principale per garantire la tracciatura dell'energia oggetto dei contratti di vendita di energia rinnovabile, proponendo però di individuare anche altri strumenti da affiancare ai titoli CO-FER al fine di garantire una maggiore integrazione con i mercati esteri; ciò perché i titoli CO-FER non sono riferiti anche all'energia elettrica da fonti rinnovabili all'estero e importata in Italia;
 - la necessità di individuare un corrispettivo unitario per le quantità di energia oggetto dei contratti di vendita di energia rinnovabile non coperti dai titoli CO-FER, ma proponendo un meccanismo che, a differenza di quanto proposto nel DCO 23/10, non fissi un valore pari al massimo incentivo attualmente in vigore per le fonti rinnovabili ma preveda che il corrispettivo unitario sia pari a un multiplo del valore di mercato dei titoli CO-FER;
 - la necessità di promuovere la trasparenza, ma hanno anche richiesto che l'Autorità definisca esclusivamente i principi secondo i quali le società di vendita devono fornire le informazioni ai propri clienti finali, lasciando alle medesime la scelta del modo di fornire tali informazioni.

Inoltre, nel corso della consultazione, il Gestore dei Mercati Energetici – GME S.p.A. (di seguito: GME) ha proposto di organizzare e gestire una piattaforma di mercato dedicata allo scambio dei titoli CO-FER, ferme restando le competenze assegnate al GSE in qualità di soggetto che emette i titoli CO-FER. Ciò in ragione dell'esperienza e del *know-how* acquisiti dal GME nell'ambito delle attività di gestione dei mercati ambientali.

Pertanto, sulla base degli esiti della consultazione avviata con il DCO 23/10 e tenuto conto anche di quanto previsto all'articolo 34 del decreto legislativo n. 28/11 di recepimento della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili², l'Autorità ritiene opportuno porre in consultazione lo schema di deliberato per la regolazione dei contratti di vendita di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili.

2. Proposte per la regolazione dei contratti di vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili

2.1 Considerazioni introduttive e obiettivi

Come già evidenziato nell'introduzione, nella maggior parte dei casi i contratti di vendita di energia rinnovabile si distinguono per la presenza di un prezzo maggiorato rispetto al prezzo dei contratti standard del medesimo venditore. Questa maggiorazione si giustifica in quanto il contratto di vendita di energia prodotta da fonti rinnovabili, rispetto al contratto standard, è caratterizzato da un'addizionalità a sua volta associata al

² L'articolo 34 del decreto legislativo n. 28/11, prevede che, secondo modalità definite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sono aggiornate le modalità di rilascio, riconoscimento e utilizzo della garanzia d'origine in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE; e che, a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, i fornitori di energia elettrica possano utilizzare esclusivamente la garanzia di origine di cui alla direttiva 2009/28/CE per provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico.

fatto che l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica comporterebbe un miglioramento della sostenibilità ambientale. Il mercato spesso aggiunge anche altri livelli di addizionalità, ad esempio quella derivante da impianti che utilizzano esclusivamente una determinata fonte o quella derivante da impianti di nuova realizzazione, ecc.

In tale ambito, al fine di salvaguardare la trasparenza e la concorrenza del mercato e, al tempo stesso, tutelare il consumatore, si ritiene opportuno:

- a) definire strumenti per il controllo dei contratti di vendita di energia rinnovabile per garantire che il medesimo kWh prodotto da fonti rinnovabili non venga incluso in più contratti di vendita. A tal fine, occorre implementare un sistema che permetta di individuare, al minor costo possibile, i requisiti minimi che ciascun contratto deve avere al fine di poter essere catalogato tra i contratti di vendita di energia rinnovabile;
- b) definire strumenti per la promozione della trasparenza, evitando di ridurre le possibilità di differenziazione delle offerte e promuovendo i prodotti commerciali che rispondano alle esigenze e alle sensibilità dei diversi clienti finali. Si ritiene altresì opportuno evidenziare che l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in Italia è oggetto di incentivazione e che ciascun cliente finale già contribuisce all'incentivazione di queste fonti.

2.2 Gli strumenti per il controllo dei contratti di vendita di energia rinnovabile per garantire che il medesimo kWh prodotto da fonti rinnovabili non venga incluso in più contratti

Al fine di assicurare che l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non venga inclusa in più contratti di vendita di energia rinnovabile, si propone di utilizzare, ai fini delle verifiche, esclusivamente le garanzie di origine di cui alla direttiva 2009/28/CE e, nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni relative alle garanzie di origine previste dal decreto legislativo n. 28/11, i titoli CO - FER di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2009. Si propone altresì che le società di vendita possano comunque utilizzare altri strumenti e marchi di certificazione di natura volontaria ovvero gestiti da soggetti diversi dal GSE, fermo restando il fatto che qualsiasi contratto di vendita di energia riconducibile ad un contratto di vendita di energia rinnovabile debba essere comprovato da garanzie di origine.

Ovviamente, l'Autorità segnalerà all'Autorità garante della concorrenza e del mercato presunte pratiche commerciali scorrette oltre che eventuali pubblicità ingannevoli messe in atto dalle società di vendita.

Le garanzie d'origine sarebbero oggetto di negoziazione in una sede che verrà appositamente predisposta dal GME, ovvero sarebbero oggetto di libero scambio anche al di fuori della medesima sede (in questo caso si propone l'obbligo di registrazione delle quantità e dei prezzi di negoziazione). Qualora, una società di vendita si venga a trovare nella situazione di aver venduto come attribuibile alle fonti rinnovabili più energia di quella possibile sulla base delle garanzie di origine in suo possesso, la medesima società dovrebbe versare al GSE un corrispettivo convenzionalmente pari al prodotto tra la quantità di energia elettrica oggetto di contratti di vendita di energia rinnovabile non coperta da garanzie di origine e due volte il prezzo medio di contrattazione delle garanzie di origine.

Inoltre, si propone che le garanzie di origine corrispondenti all'energia elettrica incentivata dai meccanismi di incentivazione previsti dall'ordinamento nazionale siano

trasferite a titolo gratuito al GSE e che vengano escluse le garanzie d'origine rilasciate all'estero e riferite alla produzione di energia elettrica da impianti che hanno beneficiato di regimi di sostegno. Ciò in coerenza con:

- l'articolo 15, comma 2, della direttiva 2009/28/CE, secondo cui “*Gli Stati membri possono disporre che a un produttore non sia concesso nessun sostegno se tale produttore riceve una garanzia d'origine per la stessa produzione di energia da fonti rinnovabili*”;
- la disciplina di cui al decreto legislativo n. 28/11 secondo cui, in generale e salvo specifiche disposizioni, gli incentivi e le forme di sostegno per le fonti rinnovabili non sono tra loro cumulabili.

Infine, si propone che il GSE, poiché dispone di un elevato quantitativo di garanzie d'origine, organizzi, periodicamente, procedure concorsuali finalizzate ad assegnare le garanzie d'origine nella propria disponibilità versando i relativi proventi a Cassa conguaglio per il settore elettrico, a valere sul Conto per nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili ed assimilate, alimentato dalla componente tariffaria A₃.

2.3 Strumenti per la promozione della trasparenza delle offerte e dei contratti di vendita di energia da fonti rinnovabili

In relazione alla definizione di strumenti per la promozione della trasparenza delle offerte e dei contratti di vendita di energia rinnovabile, si propone di definire degli strumenti semplificati rispetto a quanto proposto con il DCO 23/10, fermo restando l'obbligo per le società di vendita di evidenziare ai propri clienti finali l'esistenza di strumenti di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, i cui costi sono già sostenuti direttamente o indirettamente dai clienti finali. In particolare si propone che:

- a) ciascuna società di vendita che propone offerte di energia rinnovabile indichi, nel proprio materiale promozionale e informativo, le caratteristiche delle medesime offerte, evidenziando l'esistenza di strumenti di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, i cui costi sono già sostenuti direttamente o indirettamente dai clienti finali;
- b) ciascuna società di vendita, nel caso di clienti finali che stipulano contratti di vendita di energia rinnovabile, con frequenza almeno quadrimestrale, riporta, nei documenti di fatturazione trasmessi a ciascun cliente finale:
 - le informazioni relative al mix energetico del contratto oltre alle informazioni, relative al mix energetico dell'energia elettrica complessivamente venduta³;
 - la precisazione che il contratto di vendita di energia rinnovabile è soggetto alla verifica e al controllo da parte dell'Autorità;
 - eventuali ulteriori indicazioni atte a dimostrare la provenienza da fonti rinnovabili dell'energia elettrica venduta.

³ L'obbligo di comunicare tali informazioni è già previsto dall'articolo 2 del decreto ministeriale 31 luglio 2009.

2.4 Schema di deliberato

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai soli fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:
- a) **cliente finale** è la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio;
 - b) **energia da fonti rinnovabili** è l'energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
 - c) **garanzia di origine** è il documento di cui all'articolo 15 della direttiva 2009/28/CE finalizzato a provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia. Sono escluse le garanzie d'origine rilasciate all'estero e riferite alla produzione di energia elettrica da impianti che hanno beneficiato di regimi di sostegno. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni previste dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 28/11, il termine "garanzia di origine", per le finalità di cui al presente provvedimento, coincide con i titoli CO-FER utilizzati dal GSE per le finalità di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2009;
 - d) **GME** è la società Gestore dei Mercati Energetici – GME S.p.A.;
 - e) **GSE** è la società Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.;
 - f) **impianto di produzione incentivato** è un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili che accede agli incentivi previsti dalle normative vigenti in materia;
 - g) **offerta di energia rinnovabile** è un'offerta di vendita in cui l'energia elettrica che verrà venduta, in tutto o in parte, viene commercialmente definita come energia elettrica immessa in rete e prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili;
 - h) **contratto di vendita di energia rinnovabile** è un contratto di vendita in cui l'energia elettrica venduta, in tutto o in parte, viene commercialmente definita come energia elettrica immessa in rete e prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili;
 - i) **società di vendita** è una società che esercisce l'attività di vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica e/o l'attività di vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica, come definite dal Testo Integrato Unbundling.

Articolo 2

Oggetto e ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento si applica nel caso di contratti di vendita di energia rinnovabile. In particolare, il presente provvedimento definisce i requisiti che devono presentare tali contratti al fine di garantire la tutela del consumatore, secondo principi di concorrenza e trasparenza, e assicurando che la stessa energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili non venga inclusa in più contratti di vendita di energia rinnovabile.

Articolo 3

Condizioni necessarie per i contratti di vendita di energia rinnovabile

- 3.1 Ogni contratto di vendita di energia rinnovabile deve essere comprovato da una quantità di garanzie di origine pari alla quantità di energia elettrica venduta come rinnovabile nell'ambito del medesimo contratto. A tal fine, ciascuna società di vendita, entro il 31 agosto dell'anno successivo a quello in cui è stata fornita energia elettrica ai clienti finali nell'ambito di contratti di vendita di energia rinnovabile, è tenuta ad approvvigionarsi di una quantità di garanzie di origine pari all'energia elettrica venduta come rinnovabile, dandone evidenza al GSE secondo modalità da quest'ultimo definite. Le società di vendita possono comunque utilizzare altri strumenti e marchi di certificazione di natura volontaria ovvero gestiti da soggetti diversi dal GSE, fermo restando il fatto che qualsiasi contratto di vendita riconducibile ad un contratto di vendita di energia rinnovabile deve essere comprovato da garanzie di origine secondo quanto evidenziato nel presente comma.
- 3.2 Le garanzie di origine possono essere negoziate nella sede per la contrattazione delle garanzie di origine predisposta dal GME, ovvero possono essere oggetto di libera negoziazione o di assegnazione tramite le procedure concorrenziali di cui al comma 4.2. In questi ultimi due casi, i titolari dei contratti bilaterali nonché gli assegnatari hanno l'obbligo di registrazione delle quantità e dei prezzi di negoziazione presso il GME.
- 3.3 Il GSE, entro il 31 ottobre di ogni anno, provvede a verificare che ogni società di vendita si sia approvvigionata delle garanzie di origine necessarie ai fini del rispetto del comma 3.1.
- 3.4 Nel caso in cui la verifica di cui al comma 3.3 abbia esito negativo, la società di vendita, entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello in cui è stata fornita energia elettrica ai clienti finali nell'ambito di contratti di vendita di energia rinnovabile è tenuta a versare al GSE un corrispettivo pari al prodotto tra:
- 2 (due) volte il prezzo medio di negoziazione delle garanzie di origine rilevato dal GME, tenendo conto anche delle procedure concorrenziali di cui al comma 4.2, e
 - l'energia elettrica venduta come rinnovabile nell'ambito dei contratti di vendita di energia rinnovabile, per la quale la società di vendita non si è approvvigionata delle relative garanzie di origine.
- Qualora una società di vendita non versi il predetto corrispettivo, l'Autorità può applicare le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.
- 3.5 L'Autorità trasmette all'Autorità garante della concorrenza e del mercato i nominativi delle società di vendita per le quali la verifica di cui al comma 3.3 ha avuto esito negativo, specificando le società di vendita che non hanno versato al GSE il corrispettivo di cui al comma 3.4 per gli eventuali interventi di competenza. Inoltre, l'Autorità trasmette all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per gli eventuali interventi di competenza, i nominativi delle società di vendita per le quali si dovessero riscontrare, anche in sede di verifica ispettiva, presunte pratiche commerciali scorrette e/o presunte pubblicità ingannevoli.

S1: Si ritiene congrua la modalità di quantificazione del corrispettivo da erogare al GSE? Si ritiene opportuno definire anche un valore minimo, in €/MWh, del corrispettivo da applicarsi, ad esempio, nei casi in cui il prezzo medio di negoziazione delle garanzie di origine rilevato dal GME dovesse risultare nullo? Se sì, perché?

S2: Quale altre considerazioni si potrebbero evidenziare in relazione al presente comma? Si ritiene preferibile, in alternativa al corrispettivo, prevedere che entro il 30 novembre la società di vendita possa approvvigionarsi autonomamente delle garanzie d'origine mancanti (come avviene nel caso dei certificati verdi)? Perché?

Articolo 4

Disposizioni per l'energia elettrica prodotta da impianti di produzione incentivati

- 4.1 Le garanzie di origine relative all'energia elettrica prodotta da impianti di produzione incentivati, vengono emesse dal GSE a favore del produttore e contestualmente sono trasferite a titolo gratuito al medesimo GSE.

S3: Si ritiene opportuno, tenendo conto dei presupposti presentati nel paragrafo 2.2, che le garanzie di origine relative all'energia elettrica prodotta da impianti di produzione incentivati, vengono emesse dal GSE a favore del produttore e contestualmente sono trasferite a titolo gratuito al medesimo GSE?

- 4.2 Il GSE organizza, secondo i criteri di cui al comma 6.1, procedure concorrenziali finalizzate ad assegnare le garanzie d'origine di cui al comma 4.1.

S4: Quali altri strumenti potrebbero essere implementati ai fini della commercializzazione, da parte del GSE, delle garanzie d'origine nella propria disponibilità? Perché?

Articolo 5

Strumenti per la promozione della trasparenza delle offerte e dei contratti di vendita di energia rinnovabile

- 5.1 Ciascuna società di vendita che propone offerte di energia rinnovabile indica, nel proprio materiale promozionale e informativo e, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.2, del Codice di condotta commerciale⁴, le caratteristiche delle medesime offerte. Infine ciascuna società di vendita precisa che il contratto che ne può derivare è soggetto alla verifica e al controllo da parte dell'Autorità.
- 5.2 Ciascuna società di vendita, nel materiale promozionale e informativo di cui al comma 5.1, evidenzia anche l'esistenza di strumenti di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, i cui costi sono già sostenuti direttamente o indirettamente dai clienti finali. A tal fine, è possibile richiamare le pubblicazioni dell'Autorità disponibili in materia anche attraverso un collegamento al relativo sito *internet*.

⁴ Allegato A della deliberazione dell'Autorità 8 luglio 2010, ARG/com 104/10.

- 5.3 Ciascuna società di vendita, nel caso di clienti finali che stipulano contratti di vendita di energia rinnovabile, con frequenza almeno quadrimestrale, riporta, nei documenti di fatturazione trasmessi a ciascun cliente finale:
- le informazioni relative al mix energetico del contratto di vendita sottoscritto con il cliente finale oltre alle informazioni, già previste dall'articolo 2 del decreto ministeriale 31 luglio 2009, relative al mix energetico dell'energia elettrica complessivamente venduta;
 - la precisazione che il contratto di vendita di energia rinnovabile è soggetto alla verifica e al controllo da parte dell'Autorità;
 - eventuali ulteriori indicazioni atte a dimostrare la provenienza da fonti rinnovabili dell'energia elettrica venduta, tenendo conto di quanto previsto all'articolo 3.
- 5.4 Le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma dovranno essere fornite nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 della deliberazione ARG/com 202/09 per quanto applicabile.

S5: Quali altri strumenti potrebbero essere implementati al fine di promuovere la trasparenza di un'offerta e di un contratto di vendita di energia rinnovabile?

S6: Quali criticità si riscontrano in relazione alle proposte contenute nel presente articolo? Perché?

Articolo 6

Disposizioni al GME e al GSE

- 6.1 Il GSE organizza le procedure concorrenziali di cui al comma 4.2, secondo criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione e prevedendo che:
- siano organizzate sessioni periodiche, con frequenza almeno trimestrale;
 - abbiano ad oggetto un numero di garanzie d'origine coerente con la produzione degli impianti di produzione incentivati.

S7: Quali altri criteri potrebbe essere opportuno evidenziare? Perché?

- 6.2 Il GSE, entro il 30 settembre 2011 e previa pubblica consultazione con i soggetti interessati, definisce:
- una procedura tecnica ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, che preveda anche le informazioni (e i relativi flussi) che devono essere messe a disposizione dai produttori e dalle società di vendita;
 - una proposta per l'implementazione delle procedure concorrenziali di cui al comma 4.2 che sia in linea con quanto previsto dal comma 6.1. Tale proposta deve contenere almeno il bando, i criteri per l'individuazione del numero delle garanzie d'origine oggetto, su base mensile, delle procedure concorrenziali nonché la descrizione del modello per l'aggiudicazione delle procedure di assegnazione.
- 6.3 L'Autorità si pronuncia sulla procedura e sulla proposta di cui al comma 6.1, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della medesima. Decorso inutilmente tale termine, la proposta si intende approvata.

- 6.4 Il GSE, entro il 31 dicembre 2011, implementa un sistema informatico finalizzato a garantire la tracciabilità delle garanzie d'origine, tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità sulla procedura tecnica di cui al comma 6.2.
- 6.5 Il GSE versa, con cadenza annuale, i proventi derivanti dalle disposizioni previste dai commi 3.4 e 4.2 alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, alimentato dalla componente tariffaria A3.
- 6.6 Il GSE, entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all'Autorità un resoconto relativo alle attività di cui al presente provvedimento, evidenziando almeno, per ogni società di vendita, il numero delle garanzie d'origine oggetto di approvvigionamento per le finalità di cui al comma 3.1, i soggetti che hanno versato al GSE il corrispettivo di cui al comma 3.4 e i soggetti inadempienti.
- 6.7 Il GME predispone la sede per la contrattazione delle garanzie di origine e il relativo regolamento di funzionamento, comprensivo dei criteri per la determinazione dei corrispettivi per l'accesso.
- 6.8 Il GME, previa pubblica consultazione con i soggetti interessati, entro il 30 settembre 2011 trasmette al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità, per verifica, il regolamento di cui al comma 6.7 con i relativi esiti della consultazione.
- 6.9 Il GME, al fine di garantire evidenza pubblica e la diffusione delle informazioni necessarie agli operatori, pubblica e aggiorna sul proprio sito *internet* gli esiti delle contrattazioni di cui ai commi 3.2 in termini di quantità e di prezzi.

Articolo 7

Disposizioni finali

- 7.1 Le società di vendita conservano per almeno 5 (cinque) anni i contratti di vendita di energia rinnovabile sottoscritti dai clienti finali.
- 7.2 L'attività svolta dal GSE ai fini del presente provvedimento trova copertura nel gettito della componente tariffaria A3.
- 7.3 Il presente provvedimento viene trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al GME, al GSE e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
- 7.4 Le disposizioni previste dal presente provvedimento si applicano all'energia elettrica fornita ai clienti finali a decorrere dall'1 gennaio 2012.
- 7.5 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it).